



**UNIONE ITALIANA**  
Talijanska unija - Italijanska Unija  
Via – Ulica – Uljarska 1/IV  
51000 FIUME – RIJEKA - REKA  
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876  
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr  
www.unione-italiana.hr  
ID Skype: unione.italiana.fiume  
**ASSEMBLEA**

Sig. Amm. 013-04/2013-14/4  
N° Pr. 2170-67-02-13-11

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 77 e 78 del “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”, l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua X Sessione ordinaria, addì 19 dicembre 2013, in Visignano, ha accolto la seguente:

**DELIBERA**  
**19 dicembre 2013, N° 75,**  
***“Approvazione delle Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni”***

1. Si approvano le “*Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni*” (in allegato), che sono parte integrante della presente Delibera.
2. La presente Delibera e le “*Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni*” saranno pubblicati sul “*Bollettino Ufficiale dell'Unione Italiana*” e sul sito dell'Unione Italiana [www.unione-italiana.hr](http://www.unione-italiana.hr)
3. La presente Delibera e le “*Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni*” entrano in vigore il giorno della loro approvazione.

Il Presidente  
Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

Visignano, 19 dicembre 2013

Recapitare:

- Ai membri della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
- Archivio.

## MOTIVAZIONE

L'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua I Sessione ordinaria, addì 20 luglio 2010, in Dignano, ha approvato la Delibera N° 10, recante “*Approvazione delle Nuove Modifiche al Regolamento sulle licitazioni*”.

Il 14 marzo 2013 è entrato in vigore il nuovo PRAG (Practical Guide to contract procedures for European Union external actions - Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'Unione europea) che regola le procedure di licitazione nell'Unione Europea e stabilisce nuovi più elevati importi massimi per la trattativa privata (fino a 20.000,00 € IVA esclusa, per appalti di servizi, forniture e lavori).

La normativa italiana (decreto legislativo N° 163/2006 e successive modifiche e il relativo regolamento, approvato con D.P.R. 5/10/2010, N° 207), stabilisce invece l'importo di 40.000,00 € IVA esclusa, per la trattativa privata per appalti di servizi, forniture e lavori.

Tenuto conto di quanto sopra, anche nell'intento di semplificare le procedure di licitazione sin dall'avvio della gara, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.



**UNIONE ITALIANA**

Talijanska unija - Italijanska Unija  
Via – Ulica – Uljarska 1/IV  
51000 FIUME – RIJEKA - REKA  
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876  
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr  
www.unione-italiana.hr  
ID Skype: unione.italiana.fiume

**Il Presidente**

Sig. Amm. 013-04/2013-14/4  
N° Pr. 2170-67-02-13-12

Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume

**PROMULGO**

La Delibera 19 dicembre 2013, N° 75, recante “*Approvazione delle Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni*”.

Il Presidente dell'Unione Italiana  
On. Furio Radin

Visignano, 19 dicembre 2013



**UNIONE ITALIANA**  
Talijanska unija - Italijanska Unija  
Via – Ulica – Uljarska 1/IV  
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)  
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876  
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr  
www.unione-italiana.hr  
ID Skype: unione.italiana.fiume  
**ASSEMBLEA**

Sig. Amm. 013-04/2013-14/4  
N° Pr. 2170-67-02-13-13

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 77 e 78 del “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”, l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua X Sessione ordinaria, addì 19 dicembre 2013, in Visignano, ha accolto le seguenti:

## **ULTERIORI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO SULLE LICITAZIONI”**

### **Articolo 1**

**Articolo 10, Comma 1, del “Regolamento sulle licitazioni - TU”** – si riscrive il primo comma come segue:

*“(1) La gara d'appalto ha inizio con l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, della Decisione con la quale viene confermata la necessità, ovvero l'esistenza delle necessarie condizioni e requisiti, per l'avvio della procedura d'acquisto di determinate merci, per l'acquisizione di determinati servizi oppure per l'esecuzione di determinati lavori. Con la Decisione s'incaricano i Servizi amministrativi dell'Unione Italiana con sede a Fiume di avviare, entro 15 giorni, il procedimento di gara ai sensi del presente Regolamento.”*

### **Articolo 2**

**Articolo 11, Comma 1, del “Regolamento sulle licitazioni - TU”** – si riscrive il primo comma come segue::

*“(1) L'affidamento dell'appalto avviene utilizzando le seguenti procedure:*

- 1. **La procedura semplificata (trattativa privata)**, sino al valore massimo di 39,999,99 € per appalti di beni, servizi e lavori edili. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.*
- 2. **La procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata)**, per importi pari o superiori ai 40.000,00 € e inferiori agli 80.000,00 € per appalti di beni, servizi e lavori edili. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.*

3. *La procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica), per importi pari o superiori agli 80.000,00 € per appalti di beni, servizi e lavori edilizi. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.*

### **Articolo 3**

**Articolo 23, Comma 1, del “Regolamento sulle licitazioni - TU”** – la dicitura “20,000,00 €” viene sostituita con quanto segue:  
“39,999,99 €”.

### **Articolo 4**

Accolte le presenti modifiche al “Regolamento sulle licitazioni - TU”, si autorizza il “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” a stilare la versione riveduta e corretta del Regolamento medesimo.

### **Articolo 5**

Il presente Atto entra in vigore con la sua approvazione.

### **Articolo 6**

Le presenti Modifiche ed integrazioni del “Regolamento sulle licitazioni - TU” sono pubblicate sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana [www.unione-italiana.hr](http://www.unione-italiana.hr).

Il Presidente della Giunta Esecutiva  
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Assemblea  
Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

Visignano, 19 dicembre 2013

**REGOLAMENTO  
SULLE LICITAZIONI**  
*Articoli che si modificano*

**Articolo 10**

*(Inizio della procedura di gara e nomina della Commissione giudicatrice)*

(1) La gara d'appalto ha inizio con l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, d'intesa con il Direttore Amministrativo dell'Unione Italiana, della Decisione con la quale viene confermata la necessità, ovvero l'esistenza delle necessarie condizioni e requisiti, per l'avvio della procedura d'acquisto di determinate merci, per l'acquisizione di determinati servizi oppure per l'esecuzione di determinati lavori. Con la Decisione s'incaricano i Servizi amministrativi dell'Unione Italiana con sede a Fiume di avviare, entro 15 giorni, il procedimento di gara ai sensi del presente Regolamento.

(2) Entro 15 giorni dall'emanazione della Decisione di cui al precedente comma, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nomina la Commissione giudicatrice, composta dal Presidente e da due membri, tenendo conto delle loro specifiche professionalità con riferimento all'oggetto della licitazione.

(3) La Commissione è composta da un professionista designato dall'Ente Destinataro/Beneficiario della fornitura dei beni e servizi, ovvero dell'intervento edile, di cui alla licitazione e da due professionisti, di cui uno con l'incarico di Presidente, scelti dalla Stazione Appaltante nell'ambito della rosa di candidati iscritti nell'Albo Fornitori di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

(4) Tutte le decisioni e tutta la relativa documentazione di cui al presente articolo sono inviate alla Direzione Amministrativa dell'Unione Italiana.

**Articolo 11**

*(Procedure di affidamento)*

(1) L'affidamento dell'appalto avviene utilizzando le seguenti procedure:

4. **La procedura semplificata (trattativa privata)**, sino al valore massimo di 10.000,00 € per appaltare la fornitura di beni o servizi; sino ad un valore massimo di 20.000,00 € per appaltare lavori edilizi. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.
5. **La procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata)**, per importi pari o superiori ai 10.000,00 € e inferiori ai 40.000,00 € per l'acquisizione di beni o servizi e per un valore pari o superiore alle 20.000,00 € e inferiore alle 80.000,00 € per interventi edilizi. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.
6. **La procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica)**, per importi pari o superiori ai 40.000,00 € per l'acquisizione di beni o servizi e per un valore pari o superiore alle 80.000,00 € per interventi edilizi. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.

(2) L'affidamento dell'appalto per il tramite della licitazione privata e dell'asta pubblica avviene sempre attraverso la stipula del relativo contratto.

(3) Il contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario della gara va stipulato condizionandone l'efficacia all'eventuale presentazione tempestiva di richieste di revisione, ovvero all'accertamento dell'infondatezza delle eventuali richieste di revisione presentate tempestivamente.

### **Articolo 23**

#### ***(Utilizzo dell'Ordinativo o del contratto per lavori edili)***

(1) Per affidare lavori edilizi del valore **sino a 20.000,00 €** al netto dell'IVA/PDV/DDV la Stazione Appaltante, può utilizzare l'Ordinativo dopo aver verificato i prezzi sul mercato ed in particolare quando si valuta che la procedura di licitazione privata o di asta pubblica non sarebbero economicamente giustificate e non è possibile prevedere un risparmio maggiore dei costi della citata procedura.

(2) La Stazione Appaltante ha la facoltà di utilizzare il contratto al posto dell'Ordinativo per l'affidamento degli appalti di cui al comma precedente. In questo caso il Referente deve acquisire la descrizione dei lavori in base alla quale l'Offerente redige il preventivo e prepara il contratto.



**UNIONE ITALIANA**  
Talijska unija - Italijanska Unija  
Via – Ulica – Uljarska 1/IV  
51000 FIUME – RIJEKA - REKA  
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876  
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr  
www.unione-italiana.hr  
ID Skype: unione.italiana.fiume  
**ASSEMBLEA**

**TESTO UNICO, 12 aprile 2010**

Sig. Amm.: 013-04/2010-14/3  
N° Pr.: 2170-67-02-10-15

Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 77 e 78 del “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”, viste la “*Legge sugli appalti pubblici*” vigente nella Repubblica di Croazia (Gazzetta Ufficiale RC, N° 110/07 e 125/08), la “*Legge sugli appalti pubblici*” vigente nella Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale RS, N° 128/06), l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, addì 23 febbraio 2009, in Buie e nel corso della sua XV Sessione ordinaria, addì 12 aprile 2010, in Umago, ha approvato il seguente:

## **REGOLAMENTO SULLE LICITAZIONI**

### **I. DISPOSIZIONI GENERALI E TERMINOLOGIA UTILIZZATA**

#### **Articolo 1** *(Campi di applicazione)*

(1) Il presente “*Regolamento sulle licitazioni*” (di seguito: Regolamento) definisce le procedure per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di tutti i tipi di lavori edili (di seguito: licitazione, oppure appalto, oppure gara) intrapresi dall'Unione Italiana con sede a Fiume (di seguito: Stazione Appaltante) a proprio nome e conto proprio, oppure a nome proprio e per conto di una delle singole Comunità degli Italiani associate all'Unione Italiana, delle Scuole, delle Società, delle Istituzioni e degli Enti della Comunità Nazionale Italiana o di un loro membro o associato.

(2) Il presente Regolamento si applica per la realizzazione degli interventi in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni, per il tramite delle Convenzioni annuali tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana e l'Unione Italiana.



## **Articolo 2** ***(Deroghe)***

(1) In deroga a quanto stabilito nel precedente, il presente Regolamento non si applica:

- per gli interventi finanziati in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni nei casi in cui l'Ente Destinatario ne è anche l'esecutore diretto;
- per i lavori e i servizi d'autore, artistici e intellettuali, nonché per la scelta e la nomina delle Commissioni giudicatrici.

## **Articolo 3** ***(Obblighi della Stazione Appaltante)***

(1) Nell'affidare la licitazione, la Stazione Appaltante deve agire in conformità al presente Regolamento che stabilisce le procedure dettagliate per l'acquisizione di merci, l'erogazione di servizi e l'affidamento di lavori edili, sia in un unico lotto, sia in più lotti successivi.

## **Articolo 4** ***(Fornitura di merce)***

(1) Per licitazione o appalto finalizzato alla fornitura di merce s'intende l'acquisizione a titolo oneroso di merce, di materiali o di altri beni in proprietà, se gli stessi sono stati acquisiti mediante acquisto o permuta. Per ordinazione di merce s'intende pure l'acquisizione onerosa di beni in possesso a titolo di affitto, di locazione, in prova, in leasing, in utilizzo o in usufrutto. Per appalto di diritti s'intende qualsiasi acquisizione onerosa dei diritti di proprietà intellettuale o industriale. Alla stessa stregua è trattata l'acquisizione non onerosa, se ad essa sono legati obblighi finanziari noti o che avrebbero dovuto essere noti all'atto dell'affidamento.

## **Articolo 5** ***(Fornitura di servizi)***

(1) Per licitazione o appalto di servizi s'intendono la prestazione d'opera, il trasporto di persone o merci, lo stoccaggio o la conservazione, il prestito, il mandato, la commissione, le prestazioni d'agenzia, di ristorazione, di soggiorno e servizi simili, la spedizione, il controllo della merce e dei servizi, le prestazioni delle agenzie di viaggi, la mediazione, i negozi assicurativi, quelli bancari, quelli creditizi ed altri servizi, acquisiti a titolo oneroso. Alla stessa stregua si tratta il servizio non oneroso, se ad esso sono legati obblighi finanziari noti o che avrebbero dovuto essere noti all'atto dell'affidamento. Per appalto di servizi s'intendono pure la formazione dei dipendenti, la visita di fiere, di presentazioni, di conferenze e di seminari a titolo oneroso, come pure l'elaborazione della documentazione progettuale e dei lavori da eseguire, nonché le mansioni di direzione dei lavori (controllo professionale e finanziario) di un determinato investimento o di una costruzione edilizia.

**Articolo 6**  
**(Lavori edili)**

(1) Per licitazione o appalto di lavori edilizi s'intendono tutti i lavori edilizi affidati a titolo oneroso, come pure quelli a titolo non oneroso se ad essi sono legati obblighi finanziari noti o che avrebbero dovuto essere noti all'atto dell'affidamento.

**II. PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO**

**Articolo 7**  
**(Pubblicità)**

(1) Il presente Regolamento è pubblico.  
(2) La Stazione Appaltante deve garantirne la consultazione a ciascun soggetto che ne faccia richiesta.

**Articolo 8**  
**(Partecipazione alla licitazione)**

(1) La partecipazione alla procedura di licitazione deve essere consentita a qualsiasi Offerente interessato, a prescindere se è stato invitato o meno a formulare un'offerta dal Committente.

(2) La Stazione Appaltante ha la facoltà di limitare la partecipazione degli Offerenti alla procedura di gara solamente in base a condizioni e requisiti stabiliti in anticipo e facenti parte della documentazione di bando.

**III. PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI**

**Articolo 9**  
**(Principi di espletamento delle licitazioni)**

(1) La Stazione Appaltante ha la facoltà di appaltare la fornitura di merci, di servizi o di lavori edilizi solamente nell'ampiezza e nella qualità che risultano adeguati alle finalità e ai compiti istituzionali dell'Unione Italiana.

(2) Nelle procedure di espletamento delle licitazioni la Stazione Appaltante deve attenersi ai seguenti principi:

- principio dell'economicità, dell'efficacia dell'utilizzo dei mezzi pubblici e del rispetto degli interessi economici della Stazione Appaltante o degli altri fruitori della fornitura,
- principio di garanzia della concorrenza tra gli Offerenti,
- principio di trasparenza decisionale e dell'utilizzo trasparente dei mezzi pubblici,
- principio di uguaglianza (*par condicio*) di tutti gli Offerenti partecipanti.

## IV. AVVIO DELLA PROCEDURA

### Articolo 10

#### *(Inizio della procedura di gara e nomina della Commissione giudicatrice)*

(1) La gara d'appalto ha inizio con l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, d'intesa con il Direttore Amministrativo dell'Unione Italiana, della Decisione con la quale viene confermata la necessità, ovvero l'esistenza delle necessarie condizioni e requisiti, per l'avvio della procedura d'acquisto di determinate merci, per l'acquisizione di determinati servizi oppure per l'esecuzione di determinati lavori. Con la Decisione s'incaricano i Servizi amministrativi dell'Unione Italiana con sede a Capodistria di avviare, entro 15 giorni, il procedimento di gara ai sensi del presente Regolamento.

(2) Entro 15 giorni dall'emanazione della Decisione di cui al precedente comma, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nomina la Commissione giudicatrice, composta dal Presidente e da due membri, tenendo conto delle loro specifiche professionalità con riferimento all'oggetto della licitazione.

(3) La Commissione è composta da un professionista designato dall'Ente Destinataria/Beneficiario della fornitura dei beni e servizi, ovvero dell'intervento edile, di cui alla licitazione e da due professionisti, di cui uno con l'incarico di Presidente, scelti dalla Stazione Appaltante nell'ambito della rosa di candidati iscritti nell'Albo Fornitori di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

(4) Tutte le decisioni e tutta la relativa documentazione di cui al presente articolo sono inviate alla Direzione Amministrativa dell'Unione Italiana.

## V. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

### Articolo 11

#### *(Procedure di affidamento)*

(1) L'affidamento dell'appalto avviene utilizzando le seguenti procedure:

1. **La procedura semplificata (trattativa privata)**, sino al valore massimo di 10.000,00 € per appaltare la fornitura di beni o servizi; sino ad un valore massimo di 20.000,00 € per appaltare lavori edilizi. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.
2. **La procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata)**, per importi pari o superiori ai 10.000,00 € e inferiori ai 40.000,00 € per l'acquisizione di beni o servizi e per un valore pari o superiore alle 20.000,00 € e inferiore alle 80.000,00 € per interventi edilizi. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.
3. **La procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica)**, per importi pari o superiori ai 40.000,00 € per l'acquisizione di beni o servizi e per un valore pari o superiore alle 80.000,00 € per interventi edilizi. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.

(2) L'affidamento dell'appalto per il tramite della licitazione privata e dell'asta pubblica avviene sempre attraverso la stipula del relativo contratto.

(3) Il contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario della gara va stipulato condizionandone l'efficacia all'eventuale presentazione tempestiva di richieste di revisione, ovvero all'accertamento dell'infondatezza delle eventuali richieste di revisione presentate tempestivamente.

**Articolo 12**  
***(Referente amministrativo per le licitazioni)***

(1) Il Referente amministrativo addetto per le licitazioni (di seguito: Referente) della Stazione Appaltante acquisisce i dati relativi all'affidamento dell'appalto di regola per iscritto, oppure con l'ausilio di Internet, della posta elettronica, per mezzo del telefono, del telefax o personalmente, direttamente presso i potenziali Offerenti.

(2) I contatti telefonici, le verifiche e gli altri contatti con gli Offerenti vengono riportati a verbale nell'apposito modulo (FOR-5), nel quale si indicano l'Offerente, le persone di contatto del medesimo, i dati ricercati e le modalità di raccolta degli stessi.

**VI. DOCUMENTAZIONE DI BANDO**

**Articolo 13**  
***(Documentazione di gara - Formulari)***

(1) La documentazione per l'esperimento della gara comprende:

- la deliberazione sull'avvio della procedura di licitazione mediante:
  - emissione dell'Ordinativo (FOR-1) per la procedura semplificata (trattativa privata),
  - raccolta delle offerte (licitazione privata) (FOR-2A),
  - raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica) (FOR-2B),
- l'invito a formulare l'offerta (FOR-3),
- l'offerta (FOR-C),
- il preventivo (FOR-A), la cui validità deve essere non inferiore ai 60 giorni a partire dalla data di scadenza del bando,
- l'autodichirazione dell'Offerente inerente l'adempimento dei requisiti di cui ai successivi articoli 14 e 15 del presente Regolamento (FOR-B),
- l'autodichiarazione in caso di subappaltatori (FOR-B1),
- l'autodichiarazione dell'Offerente (FOR-D; solamente in caso di affidamento di appalto per lavori di costruzione edilizia o per servizi),
- il modello di contratto (FOR-6),
- la comunicazione di affidamento dell'appalto (FOR-4)

**Articolo 14**  
***(Invito a formulare l'offerta – Formulario 3)***

(1) L'invito a presentare l'offerta (FOR-3) deve contenere:

- in caso di fornitura di beni, la descrizione della merce da fornire con le relative caratteristiche e dati tecnici;
- la documentazione giuridica, tecnica e altra, indispensabile per l'elaborazione dell'offerta;
- gli elementi fondamentali dell'offerta, compreso il prezzo, il termine e le modalità di pagamento, il termine di consegna, la validità del preventivo e altro;
- l'obbligo della consegna delle referenze per l'esecuzione di lavori o l'attuazione di servizi;
- l'importo del deposito che gli Offerenti devono versare per partecipare alla gara;
- la documentazione con la quale l'Offerente garantisce l'adempimento dei propri obblighi quali, ad esempio: diverse forme di ipoteca di valori o di altri beni mobili,

ipoteche immobiliari, cambiali, fidejussioni presentate da società private o da altre persone giuridiche di adeguata solidità finanziaria, fidejussioni bancarie, polizze presso enti assicurativi e simili o altra documentazione e atti necessari per l'elaborazione dell'offerta in funzione dell'oggetto del bando, lettera di un istituto di credito con la quale si dichiara che l'istituto emetterà una garanzia bancaria in favore dell'UI qualora l'appalto sarà assegnato all'Offerente;

- il termine di presentazione delle offerte;
- il termine dell' apertura pubblica delle offerte;
- l'obbligo di consegna della documentazione di bando richiesta dalla Stazione Appaltante;
- il termine entro il quale la Stazione Appaltante sarà tenuta ad informare sulla scelta del migliore Offerente e sulla stipula del relativo Contratto.

### **Articolo 15**

#### ***(Condizioni e requisiti fondamentali richiesti all'Offerente)***

(1) Nella pubblicazione del bando e nella documentazione di bando la Stazione Appaltante indica le condizioni che l'Offerente deve soddisfare per partecipare alla gara. L'adempimento delle condizioni si dimostra in maniera documentale in forma scritta oppure elettronica.

(2) L'Offerente deve soddisfare le seguenti condizioni e requisiti:

1. deve essere registrato presso il tribunale o presso l'organo competente;
2. deve essere in possesso del permesso per l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto, se per espletare detta attività è necessario il relativo permesso in base a disposizioni di legge particolari;
3. non deve essere coinvolto in un procedimento penale per il sospetto di aver commesso un reato relativo alla corruzione e non deve essere stato condannato per detto reato con sentenza passata in giudicato.

(3) Onde attestare la soddisfazione delle condizioni di cui al comma precedente l'Offerente è in obbligo di allegare all'offerta i seguenti certificati:

1. in relazione al 1° punto del comma precedente – l'estratto dal casellario giudiziale o da altra evidenza adeguata;
2. in relazione al 2° punto del comma precedente - l'estratto dal casellario giudiziale, da quello amministrativo o da altra evidenza adeguata;
3. in relazione al 3° punto del comma precedente – l'autocertificazione autenticata dal notaio.

(4) La Stazione Appaltante escluderà dalla procedura di gara l'Offerente nel caso questi non presenti le attestazioni di soddisfazione delle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del secondo comma del presente articolo.

### **Articolo 16**

#### ***(Ulteriori condizioni richieste all'Offerente)***

(1) Oltre alle condizioni di cui al precedente articolo la Stazione Appaltante ha la facoltà di esigere che l'Offerente soddisfi le seguenti ulteriori condizioni:

1. che nei confronti dell'Offerente non sia stata avviata o iniziata la procedura di concordato preventivo, di fallimento o di liquidazione o altra procedura la cui conseguenza è la cessazione dell'attività del soggetto Offerente;
2. che la gestione dell'Offerente non sia diretta da un amministratore straordinario, o che nei suoi confronti non sia stata avviata qualsiasi altra

procedura simile alle procedure indicate nel precedente punto del presente comma, in conformità alle disposizioni di legge dello stato in cui l'Offerente ha sede;

3. che l'Offerente abbia quietanzato tutti gli obblighi fiscali e contributivi, in conformità alle disposizioni di legge dello stato in cui ha sede;
4. che non sia stato condannato per un reato in relazione alla gestione societaria;
5. che sia membro di un'organizzazione o di un'associazione di esecutori dei servizi, oggetto dell'appalto, se detta affiliazione è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge dello stato in cui l'Offerente ha sede;
6. altre condizioni necessarie per l'attuazione dell'appalto;
7. che all'Offerente non sia stata dimostrata in qualsiasi modo una mancanza professionale grave nel comparto legato all'attività della Stazione Appaltante;
8. che abbia versato, sul conto corrente appositamente aperto dalla Stazione Appaltante, l'importo del deposito che gli Offerenti devono versare per partecipare alla gara, nella percentuale fissata dalla Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana sul valore della licitazione.

(2) Onde dimostrare la soddisfazione delle condizioni indicate nei punti dal 1° al 6° e nel punto 8° del comma precedente, l'Offerente deve allegare la seguente documentazione attestante:

1. in relazione al 1° e al 2° punto del comma precedente - l'estratto dal casellario giudiziale o da altra evidenza equivalente;
2. in relazione al 3° punto del comma precedente - il certificato rilasciato dal competente ufficio per le imposte o altro organo dello stato, in cui l'Offerente ha sede;
3. in relazione al 4° punto del comma precedente - l'autocertificazione autenticata dal notaio;
4. in relazione al 5° punto del comma precedente - il certificato d'iscrizione all'organizzazione o all'associazione, alla quale l'affiliazione è obbligatoria;
5. in relazione al 6° punto del comma precedente - documenti, atti, certificati, dichiarazioni ed altre prove che in modo adeguato dimostrano la soddisfazione delle condizioni poste;
6. in relazione all'8° punto del comma precedente - l'estratto conto bancario dell'avvenuto versamento del deposito o la copia timbrata dalla banca del bollettino che certifica l'avvenuto versamento del deposito.

(3) La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere l'Offerente se non presenta gli attestati di adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, oppure se ha fornito dati fuorvianti in relazione alla soddisfazione delle condizioni previste dalla documentazione di bando.

## **Articolo 17**

### ***(Capacità economiche, finanziarie e tecniche dell'Offerente)***

(1) La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare l'esistenza delle condizioni economico-finanziarie, tecniche e del personale dell'Offerente, determinandone il livello necessario, rapportato e proporzionato alla natura, ai contenuti, alla finalità ed all'ampiezza dell'appalto. Dette condizioni devono essere riportate nella pubblicazione del bando e nella documentazione di bando. In questo caso la Stazione Appaltante deve escludere dalla procedura l'Offerente che non dimostra:

1. di possedere capacità economiche e finanziarie; oppure
2. di disporre di sufficienti capacità tecniche o di personale.

(2) Qualora la Stazione Appaltante determina le condizioni di cui al comma precedente deve richiedere agli Offerenti i riscontri scritti che ne attestino le relative capacità, e precisamente:

- ✚ per l'adempimento delle condizioni di cui al 1° punto del primo comma del presente articolo – lo stato patrimoniale, o estratti dallo stato patrimoniale, oppure il conto economico, o ancora i ricavi complessivi dell'Offerente derivante dalle vendite, suddivise per prodotti, lavori edili e servizi, ai quali è riferita la licitazione e precisamente per gli ultimi tre anni di esercizio, oppure pareri ed attestazioni delle banche e di altre istituzioni specializzate. La Stazione Appaltante ha l'obbligo di indicare nella documentazione di bando i riscontri prescelti e quali altri riscontri delle capacità economico-finanziarie devono essere ulteriormente presentati dall'Offerente. Se l'Offerente per qualsiasi fondato motivo non può presentare i riscontri richiesti, ha la facoltà di dimostrare la sua capacità economico-finanziaria in altro adeguato modo reputato congruo dalla Stazione Appaltante;
- ✚ per l'adempimento delle condizioni di cui al 2° punto del primo comma del presente articolo – uno o più riscontri, in conformità all'oggetto, alla quantità ed alla finalità dell'appalto, presentando:
  - a) l'elenco delle forniture effettuate o dei servizi resi negli ultimi tre anni, ovvero dei lavori edili compiuti negli ultimi cinque anni, assieme ai certificati attestanti l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, ai valori ed alle date di realizzazione, rilasciati dall'organo competente, oppure certificati e vidimati dagli acquirenti stessi, oppure dall'Offerente medesimo. Nel certificato relativo ai lavori edili realizzati devono essere indicati anche la località e la qualità dei lavori realizzati, nonché la conformità della loro realizzazione alle disposizioni contrattuali;
  - b) l'elenco dell'attrezzatura tecnica per la realizzazione dell'appalto a disposizione dell'Offerente;
  - c) l'elenco dei provvedimenti atti a garantire la qualità e la descrizione delle capacità di ricerca;
  - d) le qualifiche professionali dell'esecutore del servizio, ovvero dei lavori edili, le qualifiche dei quadri dirigenziali ed in particolare delle persone che dirigeranno l'erogazione del servizio o la realizzazione dei lavori edili;
  - e) l'elenco del personale tecnico, o dei servizi professionali, che saranno inclusi dall'Offerente nella realizzazione dell'appalto ed in particolare di coloro che sono responsabili per il controllo della qualità;
  - f) il numero medio dei dipendenti e dei quadri dirigenziali impiegati negli ultimi tre anni nei servizi e nei lavori edili;
  - g) i modelli, la descrizione o le foto dei prodotti che l'Offerente intende fornire. La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere il riscontro della loro conformità;
  - h) i certificati, rilasciati dagli organi competenti o da altre organizzazioni che si occupano del controllo della qualità, attestanti la conformità dell'attrezzatura, ovvero dei servizi, alle disposizioni tecniche, alle caratteristiche ed agli standard richiesti;
  - i) se si tratta di prodotti o servizi complessi, o se l'oggetto dell'appalto è adibito a finalità particolari, la Stazione Appaltante può effettuare un sopralluogo presso la sede dell'Offerente. Il sopralluogo verifica le

- capacità produttive dell'Offerente e, se necessario, le sue capacità nel campo della ricerca e dello studio, nonché i provvedimenti relativi alle modalità di accertamento della qualità;
- j) altri riscontri, in conformità allo scopo dell'appalto.

## **1. Procedura semplificata (Trattativa privata)**

### **Articolo 18**

#### ***(Procedura di affidamento mediante trattativa privata)***

(1) La Stazione Appaltante, nel caso esperisca la procedura semplificata come tipologia di affidamento della licitazione, utilizza l'Ordinativo o il contratto, che può essere stipulato all'atto dell'acquisto di attrezzature o dell'erogazione di servizi o dell'appalto di lavori edilizi.

(2) Per gli importi minori, per i quali entrambe le tipologie risultano inadeguate, può essere utilizzato anche il pagamento mediante carta d'addebito o di credito.

(3) Se il valore dell'appalto pubblico è inferiore al 2 % del valore disposto all'articolo 10, comma 1, punto 1, del presente Regolamento, la Stazione Appaltante, in base alla sua conoscenza del mercato e degli appalti precedenti, ha la facoltà di scegliere l'Offerente senza documentarsi nello specifico e di affidargli direttamente l'appalto, di regola mediante modulo d'ordine (Ordinativo).

(4) La procedura di affidamento mediante procedura semplificata è avviata dal Referente.

### **Articolo 19**

#### ***(Ordinativo)***

(1) L'Ordinativo comprende (FOR-1):

- la partita IVA della Stazione Appaltante,
- la denominazione e l'indirizzo della Stazione Appaltante,
- il luogo e la data,
- il numero progressivo dell'Ordinativo,
- il numero progressivo della licitazione (in funzione della merce, del servizio o del lavoro edilizio),
- la tipologia della merce, del servizio o del lavoro edilizio (con relativa descrizione),
- la denominazione e l'indirizzo del fornitore o dell'esecutore dei lavori,
- il prezzo comprensivo dell'IVA/PDV/DDV (che deve comunque essere specificato a parte),
- i termini e le condizioni di pagamento,
- il numero della voce di bilancio o del piano finanziario annuo cui fa riferimento la gara.

(2) L'Ordinativo viene firmato dal Referente e controfirmato dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

(3) L'Ordinativo viene redatto in tre copie, delle quali una per la contabilità, la seconda per il fornitore, ovvero per l'esecutore e l'altra per il protocollo.



## **A) Acquisizione di merce**

### **Articolo 20**

#### ***(Utilizzo dell'Ordinativo per tipologie di merce)***

(1) L'Ordinativo può essere utilizzato soprattutto per le seguenti tipologie di merce: regali per scopi commerciali, libri, letteratura professionale, giornali e riviste, attrezzatura informatica, attrezzatura d'ufficio, materiale di cancelleria ed altra merce, la cui acquisizione è imprevista, ovvero unica.

## **B) Fornitura di servizi**

### **Articolo 21**

#### ***(Utilizzo dell'Ordinativo per tipologie di servizi)***

(1) L'Ordinativo può essere utilizzato soprattutto per le seguenti tipologie di servizi: servizi saltuari di stampa o di fotocopiatura, servizi saltuari di manutenzione e riparazione, servizi di ristorazione, servizi di formazione e pubblicitari, servizi saltuari di pulizia, consulenze ed altri servizi che non possono essere previsti in anticipo.

(2) La trattativa privata (procedura semplificata) si applica sempre, indipendentemente dal valore stimato della licitazione, per la fornitura di servizi intellettuali e prestazioni d'opera di fiducia della Stazione Appaltante, quali l'affidamento della Direzione Lavori, la progettazione, le consulenze specialistiche, l'elaborazione di studi e ricerche, per la scelta dello studio legale, dei procuratori e di altri consulenti che curino gli interessi della Stazione Appaltante stessa.

### **Articolo 22**

#### ***(Formazione professionale)***

(1) Per la formazione e l'abilitazione dei dipendenti si utilizza la procedura semplificata.

(2) Alla documentazione va allegata copia del modulo d'adesione o altro documento conforme.

## **C) Affidamento di lavori edilizi mediante contratto o Ordinativo**

### **Articolo 23**

#### ***(Utilizzo dell'Ordinativo o del contratto per lavori edili)***

(1) Per affidare lavori edilizi del valore **sino a 20.000,00 €** al netto dell'IVA/PDV/DDV la Stazione Appaltante, può utilizzare l'Ordinativo dopo aver verificato i prezzi sul mercato ed in particolare quando si valuta che la procedura di licitazione privata o di asta pubblica non sarebbero economicamente giustificate e non è possibile prevedere un risparmio maggiore dei costi della citata procedura.

(2) La Stazione Appaltante ha la facoltà di utilizzare il contratto al posto dell'Ordinativo per l'affidamento degli appalti di cui al comma precedente. In questo caso il Referente deve acquisire la descrizione dei lavori in base alla quale l'Offerente redige il preventivo e prepara il contratto.

## **2. Procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata) e procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica)**

### **Articolo 24**

#### ***(Avvio della procedura di licitazione privata e d'asta pubblica)***

(1) L'affidamento dell'appalto secondo la procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata) e secondo la procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica) si avvia con la preparazione della relativa deliberazione (FOR-2A e FOR-2B).

(2) Nella deliberazione il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana designa il Referente o i Referenti responsabili per l'esperimento delle singole fasi della procedura.

(3) Per determinare l'oggetto dell'appalto ed il suo valore stimato, per la scelta della procedura e per la regolarità della stessa è responsabile il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

(4) Per la preparazione della documentazione, per la raccolta delle offerte, per la loro verifica in conformità ai criteri, per la conservazione della documentazione e per il controllo della realizzazione del contratto è responsabile il Referente.

### **Articolo 25**

#### ***(Deliberazione di avvio della procedura di licitazione privata e d'asta pubblica)***

(1) La deliberazione d'avvio della procedura comprende:

- l'identificazione della metodologia, secondo:
  - la procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata – FOR-2A) o
  - la procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica – FOR-2B),
- il numero progressivo della pratica,
- il numero progressivo della licitazione,
- l'oggetto dell'appalto,
- la tempistica di massima dell'intero iter procedurale,
- il valore stimato della licitazione, al netto dell'IVA/PDV/DDV e
- la voce di bilancio o del piano finanziario annuo cui fa riferimento la gara.

(2) La deliberazione viene firmata dal Referente e controfirmata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

#### **A) Procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata)**

### **Articolo 26**

#### ***(Procedura di esperimento della licitazione privata)***

(1) Nello svolgimento della procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata), il Referente invia, con R/R, agli Offerenti, *scelti tra quelli inseriti nell'Albo dei Fornitori di Fiducia di cui al successivo articolo 27 del presente Regolamento* che reputa abilitati a partecipare alla gara i Formulari 3, A, B, B-1, C, D e 6, di cui all'articolo 12 del presente Regolamento. Questi formano la documentazione di bando che è firmata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

(2) Il Referente ha l'obbligo di consegnare la documentazione ad almeno tre Offerenti contemporaneamente, scelti a rotazione tra quelli iscritti all'Albo Fornitori di cui al

successivo articolo 26 del presente Regolamento, indicando la scadenza (luogo, data e ora) del termine per la presentazione delle offerte.

(3) Qualora, a seguito della specifica situazione sul mercato risulta esserci un unico Offerente adeguato, la Stazione Appaltante non è tenuto ad agire ai sensi del secondo comma del presente articolo.

### **Articolo 27**

#### ***(Albo dei Fornitori di Fiducia della Stazione Appaltante)***

(1) La Stazione Appaltante redige l'Albo dei Fornitori di Fiducia (di seguito: Albo Fornitori) di beni e servizi (per singole tipologie), delle società edili e dei professionisti (privati e società) in campo edilizio (architetti e ingegneri), nel settore economico-finanziario e in quello giuridico che, in base alla propria esperienza, reputa adeguatamente abilitati a svolgere le relative funzioni e siano in possesso dei requisiti di affidabilità, professionalità, serietà, efficienza, economicità e trasparenza, richiesti dalla Stazione Appaltante stesso.

(2) L'Albo Fornitori costituisce la base per l'individuazione delle Imprese e delle Ditte da invitare alle gare.

(3) L'Albo Fornitori è periodicamente aggiornato..

(4) Nei casi di gravi inadempienze, inaffidabilità e insolvenze delle Ditte e delle Imprese si procede alla sospensione o alla radiazione dall'Albo Fornitori.

(5) L'iscrizione all'Albo Fornitori, la sospensione o la radiazione dall'Albo, avviene su decisione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

(6) L'Albo Fornitori di cui al presente articolo costituisce parte integrante del presente Regolamento (Allegato – I).

### **B) Procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica)**

### **Articolo 28**

#### ***(Procedura di esperimento dell'asta pubblica)***

(1) Nella procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica), il Referente ha cura di far pubblicare l'Avviso sull'indizione dell'asta pubblica (FOR-11) sui seguenti media:

A) "La Voce del Popolo" di Fiume,

B) "Novi List" di Fiume,

C) "Glas Istre" di Pola,

D) "Primorske Novice" di Capodistria,

E) "Il Piccolo" di Trieste,

F) sito Internet ufficiale dell'Unione Italiana: [www.unione-italiana.hr](http://www.unione-italiana.hr),

G) eventuali altri mezzi per il tramite delle Camere di Commercio, le bacheche delle Comunità degli Italiani e altri, in modo che l'invito pervenga a un numero quanto maggiore di soggetti interessati.

(2) Gli interessati a presentare la propria migliore offerta possono ritirare l'invito e i Formolari 3, A, B, B-1, C, D e 6 di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, nell'orario d'ufficio della Stazione Appaltante, rivolgendosi al Referente. Questi formano la documentazione di bando che è firmata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

(3) Sul sito Internet dell'Unione Italiana: [www.unione-italiana.hr](http://www.unione-italiana.hr) è pubblicata la documentazione ufficiale di bando facente fede.

## **C) Aggiudicazione della gara**

### **Articolo 29**

#### ***(Presentazione delle offerte)***

(1) La scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di licitazione privata e di asta pubblica, determinata in relazione alla complessità dell'appalto ed alla valutazione del tempo necessario per la redazione di offerte di qualità e non deve comunque essere inferiore a 8 giorni dalla consegna della documentazione di bando all'Offerente, rispettivamente dalla pubblicazione del bando sui media.

### **Articolo 30**

#### ***(Apertura pubblica delle offerte)***

(1) Scaduto il termine utile per la presentazione delle offerte si verifica se le offerte pervenute soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalla Stazione Appaltante e si valutano le offerte in conformità ai criteri predisposti (FOR-7).

(2) L'apertura delle offerte è pubblica. All'apertura delle offerte possono partecipare al massimo un rappresentante per singolo Offerente che ha partecipato alla gara.

(3) Nella documentazione di gara sono necessariamente indicate la data, il luogo, e l'ora di apertura pubblica delle offerte.

(4) La Commissione giudicatrice deve procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, alla loro analisi, alla valutazione di congruità ed alla conseguente aggiudicazione della gara, entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

### **Articolo 31**

#### ***(Verifica delle capacità degli Offerenti)***

(1) La capacità degli Offerenti si accerta in base alla loro autodichiarazione (FOR-B e FOR-D in caso di lavori edili o per servizi), secondo quanto stabilito dagli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento.

### **Articolo 32**

#### ***(Subappalti)***

(1) La documentazione di gara deve precisare con chiarezza quali lavori possono essere affidati in subappalto e quali, invece, non devono essere in alcun modo assegnati in subappalto.

(2) Nella propria offerta l'Offerente deve chiaramente indicare quali lavori intende affidare in subappalto.

(3) L'Offerente deve dimostrare la propria capacità di essere in grado di realizzare direttamente tutti i lavori per i quali concorre, anche quelli che intende eventualmente affidare in subappalto.

(4) Se l'Offerente espleta i lavori servendosi di subappaltatori, anche quest'ultimi devono compilare l'autocertificazione (FOR-B1).

**Articolo 33**  
*(Criteri di aggiudicazione per gli appalti)*

(1) Le gare sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

- A) prezzo più basso,
- B) offerta economicamente più vantaggiosa,

(2) Il prezzo più basso significa che l'unico criterio di scelta, oltre all'adempimento di tutte le condizioni richieste nella documentazione di bando, consiste nel prezzo più basso offerto. Possono essere escluse dalle gare le offerte inferiori ad oltre il 30% della media delle offerte pervenute, ma solamente dopo che al relativo Offerente la Stazione Appaltante ha richiesto, ed ha quindi acquisito nei termini stabiliti, una motivazione scritta sugli elementi qualificanti dell'offerta e che la stessa non sia soddisfacente, ovvero adeguata.

(3) L'offerta economicamente più vantaggiosa è un'offerta conforme a criteri definiti di volta in volta in relazione all'oggetto dell'appalto. I criteri possono essere i seguenti: il termine di fornitura o di conclusione dei lavori, le spese correnti, l'efficacia dei costi, la qualità, le proprietà e le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche qualitative dell'offerta ricavabili dalla documentazione relativa ad almeno un progetto analogo a quella da affidare, il rendimento, le prerogative tecniche, il merito tecnico, i servizi post vendita e l'assistenza tecnica, il periodo di garanzia, gli obblighi relativi ai ricambi, la manutenzione post garanzia, il prezzo, il ribasso percentuale, le caratteristiche metodologiche e tecniche dell'offerta desunte dalla relazione di offerta, la data della fornitura e il termine di consegna o esecuzione, le referenze e simili. I criteri di aggiudicazione della gara sono riportati nella lettera d'invito a formulare l'offerta, unitamente ai pesi attribuiti a ciascun elemento nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

(4) I criteri di aggiudicazione delle gare sono riportati nella documentazione di bando.

**Articolo 34**  
*(Invariabilità del prezzo)*

(1) La Stazione Appaltante, dopo aver aggiudicato la gara e stipulato il relativo contratto con l'aggiudicatario, non riconosce eventuali successivi aumenti di prezzo.

**Articolo 35**  
*(Offerte corrette)*

(1) La gara è dichiarata deserta se non sono state presentate offerte.

(2) Qualora pervenga una sola offerta corretta, la Stazione Appaltante può aggiudicare la gara verificando con cura particolare l'oggetto dell'appalto in considerazione delle condizioni presenti sul mercato.

(3) L'offerta corretta è quell'offerta che risulta tempestiva e per la quale, in base alla verifica ed alla valutazione effettuata dopo l'apertura delle offerte pervenute, si accerta che soddisfa completamente a tutte le richieste della documentazione di bando.

**Articolo 36**  
*(Offerte irregolari, inadeguate, inammissibili o fuori termine)*

(1) Nella procedura di affidamento dell'appalto sono escluse tutte le offerte irregolari, inadeguate, inammissibili o giunte fuori termine.

(2) L'offerta è irregolare se non è elaborata secondo le disposizioni del presente Regolamento o se il prezzo offerto è chiaramente elaborato contrariamente alle regole della

concorrenza leale, o se dopo l'apertura delle offerte si accerta, in base alla verifica ed alla valutazione, che non soddisfa completamente a tutte le esigenze di cui nella documentazione di bando.

(3) L'offerta è inadeguata se il suo contenuto non è correlato all'oggetto dell'appalto e pertanto non corrisponde nella totalità alle esigenze della Stazione Appaltante, stabilite nella documentazione di bando e legate all'oggetto dell'appalto.

(4) L'offerta è inammissibile se è stata presentata da un Offerente che non soddisfa le condizioni disposte dalla Stazione Appaltante nella documentazione di bando, o se il prezzo offerto supera l'ammontare dei mezzi a disposizione per l'appalto in questione, o ancora se il prezzo offerto è basso in maniera anomala rispetto alle condizioni vigenti sul mercato e l'Offerente non ha potuto fornire spiegazioni soddisfacenti in relazione al prezzo anomalo offerto.

(5) Sono considerate giunte fuori termine le offerte giunte alla Stazione Appaltante dopo il termine (data e ora) di scadenza del bando.

## **D) Procedura di contrattazione**

### **Articolo 37**

#### ***(Avvio della procedura di contrattazione)***

(1) Qualora giungano in tempo utile una o più offerte e queste riportano un prezzo maggiore di quello valutato congruo per la gara, la Stazione Appaltante ha la facoltà di avviare le trattative (procedura di contrattazione), ma solamente con tutti gli Offerenti. La possibilità di trattativa deve essere evidenziata nella documentazione di bando.

(2) Il Presidente della Commissione giudicatrice prepara la piattaforma di contrattazione, inerente il prezzo, che deve essere convalidata dalla Commissione giudicatrice (FOR-8). La contrattazione è svolta dal Presidente della Commissione giudicatrice e si effettua individualmente con ciascun Offerente. Il Referente redige il verbale di contrattazione, nel quale annota gli accertamenti relativi alla trattativa e i risultati della stessa (FOR-9). Una copia del verbale deve essere consegnata all'Offerente e al Presidente della Giunta Esecutiva della Stazione Appaltante.

## **E) Stipula del contratto**

### **Articolo 38**

#### ***(Aggiudicazione della gara da parte della Commissione)***

(1) Dopo aver verificato e analizzato le offerte in conformità al criterio o ai criteri stabiliti dal bando e dopo aver effettuato le necessarie valutazioni di congruità, la Commissione giudicatrice aggiudica la gara e sottoscrive il relativo verbale.

(2) Qualora due offerte risultassero esattamente uguali nella valutazione finale, l'appalto è aggiudicato in favore dell'Offerente che ha consegnato per primo l'offerta.

(3) Il Presidente della Commissione consegna alla Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana il verbale di aggiudicazione della gara al miglior Offerente allegando la motivazione scritta e presentando uno schema riassuntivo delle offerte, in modo che la Giunta Esecutiva approvi l'esito della gara e la stipula del Contratto.

**Articolo 39**  
***(Aggiudicazione della gara e stipula del contratto)***

(1) Entro 15 giorni dal ricevimento del Verbale della riunione della Commissione giudicatrice, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana:

- a) approva l'esito della gara;
- b) approva il contratto predisposto e inviato dai Servizi Amministrativi.

(2) Il Referente predispone la comunicazione sull'assegnazione dell'appalto, ossia sull'aggiudicazione della gara e sulla deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana (FOR-4), che viene firmata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

**Articolo 40**  
***(Annullamento della gara)***

(1) La Giunta Esecutiva può decidere, per fondati motivi, di annullare la gara . In questo caso l'intero procedimento di gara si ripete dal suo inizio.

(2) I motivi per l'annullamento della gara devono essere sempre chiaramente esplicitati nella documentazione di bando e possono essere:

- Le offerte economiche superano le disponibilità finanziarie a disposizione della Stazione Appaltante.
- Alla gara ha partecipato un numero molto limitato di Offerenti.
- Qualora si venga a conoscenza di circostanze che se fossero state note in precedenza non avrebbero portato a indire la gara d'appalto.
- Qualora si venga a conoscenza di circostanze che se fossero state note in precedenza avrebbero determinato una gara d'appalto profondamente diversa nei contenuti.
- La gara è andata deserta.
- Qualora non rimangano altre offerte valide ossia corrette una volta escluse le offerte irregolari, inadeguate, inammissibili o giunte fuori termine.
- Qualora l'Offerente prescelto non stipuli il relativo Contratto entro 8 giorni dalla data del suo ricevimento (con R/R).
- Altri.

**Articolo 41**  
***(Diritto di ricorso)***

(1) Prima di procedere alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara, la Stazione Appaltante, entro 8 giorni dalla decisione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, ha l'obbligo di informare, con R/R, gli altri Offerenti in merito alla decisione presa e di motivarla, su loro eventuale richiesta, che deve essere presentata al più tardi entro 5 giorni dall'accoglimento della ricezione della comunicazione.

(2) L'Offerente che non ha vinto la gara può ricorrere contro la delibera della Stazione Appaltante, richiedendo la revisione della decisione, entro 8 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'Unione Italiana deve esprimersi sulla richiesta di revisione entro i successivi 15 giorni.

(3) La Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, che funge da organo di seconda istanza nei riguardi dei ricorsi, può:

- Respingere il ricorso perché giunto in ritardo o in quanto non avanzato dal rappresentante legale del ricorrente.

- Respingere il ricorso perché infondato.
- Accogliere il ricorso e, con le dovute istruzioni, inoltrarlo alla Commissione giudicatrice per la nuova aggiudicazione.
- Accogliere il ricorso e aggiudicare direttamente la gara.

**Articolo 42**  
*(Predisposizione del contratto)*

(1) Il contratto con l'aggiudicatario della gara viene preparato dal Referente, confermato dal Direttore Amministrativo della Stazione Appaltante e firmato dai rappresentanti legali dell'Unione Italiana, previa approvazione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana di cui all'articolo 39 del presente Regolamento.

(2) Nella stipula del contratto la Stazione Appaltante può fare ricorso al criterio "chiavi in mano".

**Articolo 43**  
*(Stipula del contratto con l'aggiudicatario)*

(1) La resa del deposito all'Offerente aggiudicatario della gara è regolata dal Contratto.

(2) Qualora l'Offerente prescelto non stipula il Contratto entro 8 giorni dalla data del suo ricevimento (con R/R), perde il diritto alla resa del deposito, mentre la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana decide se stipulare il Contratto con un altro Offerente oppure ripetere la procedura di gara.

**Articolo 44**  
*(Conclusione della procedura di gara e resa del deposito)*

(1) La procedura di gara termina con la stipula del Contratto.

(2) Entro i successivi 8 giorni il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana autorizza la restituzione del deposito a tutti gli altri Offerenti che hanno partecipato alla gara.

**Articolo 45**  
*(Responsabilità d'attuazione del contratto)*

(1) Successivamente alla firma del contratto il Referente incaricato dei Servizi amministrativi dell'Unione Italiana con sede a Fiume è, di regola, responsabile della sua attuazione e mantiene i contatti con l'esecutore, ovvero con il fornitore. Al termine della conclusione dei lavori, dopo la realizzazione del servizio o dopo la fornitura dei beni, il Referente incaricato prepara la valutazione dell'esecutore, ovvero del fornitore.

(2) La valutazione degli esecutori, ovvero dei fornitori è la base per la redazione dell'Albo Fornitori di cui all'articolo 27 del presente Regolamento, che funge da base per ogni successivo invito a presentare l'offerta.



## **F) Affidamento di lavori edilizi**

### **Articolo 46**

#### ***(Documentazione progettuale per i lavori edilizi)***

(1) Prima di avviare la procedura di gara per i lavori edilizi, è obbligatorio predisporre la documentazione progettuale necessaria (elenco dei lavori, progetto, ...), che rende possibile l'esecuzione dell'appalto, tranne nei casi d'interventi con procedura d'urgenza. La documentazione progettuale va predisposta dai competenti uffici della Stazione Appaltante per detto settore, oppure da un professionista o da una Ditta specializzata che deve essere scelta in conformità alle procedure di licitazione stabilite dal presente Regolamento.

(2) Il Referente esperisce la procedura di gara per la stipulazione del contratto per l'esecuzione di lavori edilizi ai sensi delle disposizioni degli articoli dal 24 al 44 del presente Regolamento.

## **VII. ULTERIORI ACQUISIZIONI DI MERCI, ESECUZIONI DI SERVIZI O REALIZZAZIONI DI LAVORI EDILIZI PRESSO LO STESSO FORNITORE O ESECUTORE**

### **Articolo 47**

#### ***(Acquisizione ulteriore di merci, servizi o lavori edilizi presso il medesimo appaltatore)***

(1) Per l'acquisizione ulteriore di merci, per l'esecuzione di servizi o per la realizzazione di lavori edilizi presso lo stesso fornitore o esecutore, il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ed il Referente applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 33 al 37 del presente Regolamento. Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione con il fornitore o con l'esecutore originario. Per l'espletamento della relativa procedura il Referente utilizza la documentazione di bando dell'appalto di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

(2) Il Referente ha l'obbligo di predisporre la piattaforma di contrattazione, ovvero la strategia di contrattazione (FOR-8), che deve essere confermata dal Presidente della Giunta Esecutiva. Il Referente comunica la strategia di contrattazione all'Offerente unitamente all'invito a presentare l'offerta, che è parte integrante della documentazione di bando. Il Referente ha inoltre l'obbligo di redigere il verbale di contrattazione (FOR-9), nel quale annota gli accertamenti relativi alla trattativa, o i risultati della stessa. La contrattazione è svolta dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Offerente e al Direttore Amministrativo dell'Unione Italiana.

### **Articolo 48**

#### ***(Acquisizione ulteriore di merci presso il medesimo appaltatore)***

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per ulteriori forniture di merce presso il fornitore originario:

1. finalizzata alla sostituzione parziale di materiale, attrezzatura o merce di altro genere, o ancora all'aumento del volume del materiale, dell'attrezzatura, delle merci di altro genere, nei casi in cui il cambiamento del fornitore o dell'esecutore di servizi costringerebbe la Stazione Appaltante ad acquisire dei beni dalle caratteristiche tecniche differenti, fatto questo che potrebbe

- causare delle incongruità o delle difficoltà tecniche sproporzionate durante il funzionamento e la manutenzione,
2. se la merce è esclusivamente adibita alle necessità di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, senza che la Stazione Appaltante tenti nel prosieguo di guadagnare alcunché con la merce fornita, o di recuperare le spese iniziali di ricerca o di sviluppo.

#### **Articolo 49**

##### ***(Acquisizione ulteriore di lavori edilizi presso il medesimo appaltatore)***

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per ulteriori lavori edilizi con l'esecutore originario:

1. per lavori edilizi aggiuntivi, non inclusi nel progetto originale appaltato o nel primo appalto pubblico e che per circostanze imprevedute sono diventati necessari per la realizzazione dell'appalto, a condizione che l'esperimento dell'ordine venga affidato all'esecutore dei lavori o dei servizi che sta realizzando l'appalto originale:
  - a) quando detti lavori non possono essere tecnicamente o economicamente disgiunti dall'appalto principale senza causare alla Stazione Appaltante ostacoli insormontabili, oppure
  - b) quando i lavori di costruzione sono strettamente necessari per le ulteriori fasi di realizzazione, anche se la Stazione Appaltante potrebbe affidarli separatamente rispetto alla realizzazione dell'appalto originalein ambedue i casi il valore stimato complessivo dei lavori non può superare il 25% dell'importo dell'appalto principale;
2. se si tratta di costruzioni nuove che sono la replica di strutture simili e vengono costruite dallo stesso esecutore, al quale la Stazione Appaltante ha affidato l'appalto precedente, ma a condizione che dette costruzioni siano conformi al progetto originario, in base al quale è stato affidato l'appalto precedente.

#### **Articolo 50**

##### ***(Acquisizione ulteriore servizi presso il medesimo appaltatore)***

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per la fornitura di ulteriori servizi con l'esecutore originario:

1. per servizi ulteriori non inclusi nel progetto precedentemente affidato, o nell'appalto originario, che a seguito dell'insorgenza di condizioni imprevedute sono divenuti necessari per l'esperimento dell'appalto, a condizione che i servizi vengano affidati all'esecutore di lavori o servizi che sta realizzando l'appalto originario:
  - a) quando detti servizi aggiuntivi non possono essere tecnicamente o economicamente disgiunti dall'appalto originario senza che ciò provochi ostacoli insormontabili per la Stazione Appaltante, oppure
  - b) quando i servizi sono strettamente necessari per le ulteriori fasi di realizzazione, anche se la Stazione Appaltante potrebbe affidarli separatamente rispetto alla realizzazione dell'appalto originalein ambedue i casi il valore stimato complessivo non deve superare il 25% dell'importo dell'appalto principale;
2. se si tratta di servizi nuovi, che sono la replica di servizi simili e vengono realizzati dallo stesso esecutore, al quale la Stazione Appaltante ha affidato l'appalto precedente, a condizione che detti servizi siano conformi al progetto originario in base

al quale è stato affidato l'appalto precedente e la Stazione Appaltante abbia indicato già nel bando questa possibilità.

## **VIII. GARANZIE FINANZIARIE**

### **Articolo 51** **(Fideiussioni)**

(1) Per l'eliminazione dei difetti nel periodo di garanzia la Stazione Appaltante ha l'obbligo di richiedere un adeguato documento fideiussorio all'atto della consegna dei lavori edili, nel momento in cui il servizio viene concluso o alla consegna della merce. Il valore del documento fideiussorio richiesto è proporzionale al valore contrattuale della commessa, e precisamente:

- sino a 5.000,00 € non è richiesto,
- da 5.001,00 € si richiede una cambiale in bianco con l'autorizzazione a compilarla ed a presentarla all'incasso, con la clausola “senza protesto”, o una “obbligazione in bianco” (“bianko zadužnica”), o un deposito in denaro o un altro strumento con il quale l'Offerente garantisce l'adempimento dei suoi obblighi nella procedura di affidamento dell'appalto pubblico.

(2) A prescindere dalla disposizione del comma precedente del presente articolo uno strumento fideiussorio adeguato può essere richiesto anche per valori contrattuali di affidamento inferiori ai 5.000,00 €, se il Referente valuta che nell'ambito dell'affidamento dell'appalto ciò potrebbe risultare opportuno.

(3) La validità del documento fideiussorio deve essere superiore di un giorno al termine di garanzia sancito dal contratto fondamentale.

(4) Strumenti fideiussori diversi atti a garantire l'eliminazione dei difetti nel periodo di garanzia, per avvalorare la serietà dell'offerta o l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, vengono richiesti dal Referente e dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana solamente se essi valutano che detti strumenti potrebbero risultare più adeguati, il tutto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.

## **IX. EVIDENZE E DOCUMENTAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI**

### **Articolo 52** **(Evidenza delle procedure di licitazione)**

(1) L'Unione Italiana mantiene l'evidenza dei contratti stipulati e degli Ordinativi emessi (FOR-10) in funzione della tipologia degli affidamenti e precisamente per l'acquisizione di merce, di servizi e per la realizzazione di lavori edilizi.

(2) L'evidenza comprende (FOR-10):

1. il numero progressivo dell'ordine,
2. il numero progressivo della licitazione (ad es. B - 1/2008; B significa bene/i, mentre 1 è il numero consecutivo di acquisizione del bene nell'anno corrente) e la data dell'affidamento,
3. l'oggetto dell'affidamento,
4. la denominazione e la sede del fornitore ovvero dell'esecutore,
5. il valore stimato,

6. il valore contrattuale (al quale si aggiunge il valore degli eventuali annessi o delle eventuali penali contrattuali, che si detraggono dal valore contrattuale).

(3) Al termine dell'anno di esercizio il Referente deve approntare l'elenco dei contratti stipulati (ed anche degli annessi) e degli Ordinativi emessi nell'anno di esercizio, separatamente per le merci, per i servizi e per i lavori edili affidati, consegnando un esemplare della relazione al Direttore Amministrativo e al Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

### **Articolo 53**

#### ***(Fascicolo d'archiviazione del singolo appalto)***

(1) Tutti i documenti (deliberazioni, offerte ed altro) relativi ad una determinata procedura di gara devono essere acclusi, da parte del Referente, nel fascicolo inerente l'appalto stesso. Sono inoltre parte integrante della documentazione tutti gli altri documenti rilevanti per la procedura e per la decisione della Stazione Appaltante.

### **Articolo 54**

#### ***(Documentazione d'archiviazione del singolo appalto)***

(1) La documentazione deve comprendere:

**1. per la procedura semplificata:**

a) la copia dell'Ordinativo e del contratto.

**2. per la procedura mediante raccolta delle offerte (licitazione privata) e per la procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica):**

a) la deliberazione inerente l'avvio della procedura,

b) la documentazione di bando, se e nella misura in cui è stata utilizzata,

c) tutte le offerte ed i preventivi,

d) l'avviso di affidamento dell'appalto,

e) il contratto.

(2) Il Referente archivia la documentazione inerente la licitazione in conformità alle modalità con le quali si archivia la rimanente documentazione presso la Stazione Appaltante.

### **Articolo 55**

#### ***(Trasmissione della documentazione alla contabilità della Stazione Appaltante)***

(1) Il Referente ha l'obbligo di inviare alla contabilità della Stazione Appaltante un esemplare dell'Ordinativo, del contratto e della deliberazione inerente l'avvio della procedura di affidamento dell'appalto.

## **X. ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Articolo 56**

#### ***(Valore degli importi al netto dell'IVA)***

(1) Gli importi del presente Regolamento si applicano al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA/PDV/DDV).

**Articolo 57**  
***(Invio e pagamento della fattura)***

(1) A lavoro o servizio eseguito, oppure conclusa la fornitura, l'esecutore o il fornitore, invia la fattura alla Stazione Appaltante.

(2) Il termine di pagamento della fattura è di 30 giorni dal suo ricevimento.

**Articolo 58**  
***(Obblighi dei dipendenti)***

(1) La conoscenza e l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento si annoverano tra gli obblighi lavorativi dei dipendenti dell'Unione Italiana.

**XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 59**  
***(Entrata in vigore)***

(1) Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Il Presidente  
On. Furio Radin

Il Presidente della Giunta Esecutiva  
Maurizio Tremul

Buie, 23 febbraio 2009 – Umago, 12 aprile 2010



**UNIONE ITALIANA**  
Talijanska unija - Italijanska Unija  
Via – Ulica – Uljarska 1/IV  
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)  
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876  
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr  
www.unione-italiana.hr  
ID Skype: unione.italiana.fiume  
**ASSEMBLEA**

Sig. Amm. 013-04/2010-14/4  
N° Pr. 2170-67-02-10-17

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 78 del “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”, l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua I Sessione ordinaria tenutasi a Dignano, il 20 luglio 2010, tenuto conto che nel corso della XIII Sessione ordinaria, tenutasi a Abbazia, il 24 febbraio 2010, dopo aver esaminato la Relazione del Revisore di Conti del MAE, del 23-24 aprile 2009 (in allegato) e la conseguente nota MAE, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa, Min. Plen. Daniele Verga, del 9 giugno 2009 (in allegato), relative al “*Regolamento sulle licitazioni*”, approvato dall'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, con Delibera 23 febbraio 2009, N° 66, recante “*Approvazione del Regolamento sulle licitazioni*”, nonché la risposta della Presidenza della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, in data 23 giugno 2009 (in allegato) e dopo aver esaminato la nuova Relazione del Revisore di Conti del MAE, del 28-29 aprile 2010 (in allegato) e la conseguente nota MAE, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa, Min. Plen. Dr. Daniele Verga, del 10 maggio 2010 (in allegato), relative alla Delibera 12 aprile 2010, N° 93, recante “*Approvazione delle Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni*”, approvata dall'Assemblea dell'UI, nel corso della sua XV Sessione ordinaria a Umago, tenuto conto che l'accettazione delle richiamate modifiche è la condizione posta dal MAE per l'approvazione dei conseguenti contratti e l'erogazione delle relative risorse finanziarie, nonostante il “*Regolamento sulle licitazioni*” sia pienamente conforme alla legislazione croata e a quella slovena e di conseguenza europea, nell'intento di poter realizzare i progetti e le iniziative indicate dall'UI, approva le seguenti:

## **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL “REGOLAMENTO SULLE LICITAZIONI”**

### **Articolo 1**

**Articolo 10, Comma 1, del “Regolamento sulle licitazioni - TU”** – sostituire la parola “*Capodistria*” con la parola:  
“*Fiume*”.

### **Articolo 2**

**Articolo 26, Comma 1, del “Regolamento sulle licitazioni - TU”** – Dopo le parole “*partecipare alla gara*” si aggiunge il seguente testo:

*“in congruo numero e seguendo il criterio della rotazione,”.*

### **Articolo 3**

**Articolo 27, Comma 1, del “Regolamento sulle licitazioni - TU”** – Dopo le parole “*e siano in possesso*” si aggiunge il seguente testo:

*“, a fronte dell’adeguata necessaria documentazione,”.*

### **Articolo 4**

**Articolo 47, nuovo Comma 3, del “Regolamento sulle licitazioni - TU”** – si aggiunge un nuovo comma 3 che recita:

*“L’acquisizione ulteriore di merci, servizi o lavori edilizi presso il fornitore o esecutore originari è consentita solo ove ricorrano i seguenti presupposti:*

- *l’importo delle forniture, servizi o lavori aggiuntivi non devono superare il 10% dei rispettivi importi originari;*
- *le forniture, i servizi o il lavori aggiuntivi devono essere caratterizzati dalla loro imprevedibilità al momento della procedura seguita per l’oggetto principale, dalla loro necessità per la funzionalità di detto oggetto e dal nesso di relativa consequenzialità tecnica.”*

### **Articolo 5**

Accolte le presenti modifiche al “*Regolamento sulle licitazioni - TU*”, si autorizza il “*Comitato per lo Statuto ed il Regolamento*” a stilare la versione riveduta e corretta del Regolamento medesimo.

### **Articolo 6**

Il presente Atto entra in vigore con la sua approvazione.

### **Articolo 7**

Le presenti Modifiche ed integrazioni del “*Regolamento sulle licitazioni - TU*” sono pubblicate sul “*Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana*” e sul sito dell’Unione Italiana [www.unione-italiana.hr](http://www.unione-italiana.hr).

Il Presidente della Giunta Esecutiva  
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Assemblea  
Floriana Bassanese Radin

Dignano, 20 luglio 2010

**REGOLAMENTO  
SULLE LICITAZIONI**  
*Articoli che si modificano*

**Articolo 10**

*(Inizio della procedura di gara e nomina della Commissione giudicatrice)*

(1) La gara d'appalto ha inizio con l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, d'intesa con il Direttore Amministrativo dell'Unione Italiana, della Decisione con la quale viene confermata la necessità, ovvero l'esistenza delle necessarie condizioni e requisiti, per l'avvio della procedura d'acquisto di determinate merci, per l'acquisizione di determinati servizi oppure per l'esecuzione di determinati lavori. Con la Decisione s'incaricano i Servizi amministrativi dell'Unione Italiana con sede a Capodistria di avviare, entro 15 giorni, il procedimento di gara ai sensi del presente Regolamento.

(2) Entro 15 giorni dall'emanazione della Decisione di cui al precedente comma, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nomina la Commissione giudicatrice, composta dal Presidente e da due membri, tenendo conto delle loro specifiche professionalità con riferimento all'oggetto della licitazione.

(3) La Commissione è composta da un professionista designato dall'Ente Destinatario/Beneficiario della fornitura dei beni e servizi, ovvero dell'intervento edile, di cui alla licitazione e da due professionisti, di cui uno con l'incarico di Presidente, scelti dalla Stazione Appaltante nell'ambito della rosa di candidati iscritti nell'Albo Fornitori di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

(4) Tutte le decisioni e tutta la relativa documentazione di cui al presente articolo sono inviate alla Direzione Amministrativa dell'Unione Italiana.

**Articolo 26**

*(Procedura di esperimento della licitazione privata)*

(1) Nello svolgimento della procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata), il Referente invia, con R/R, agli Offerenti, scelti tra quelli inseriti nell'Albo dei Fornitori di Fiducia di cui al successivo articolo 27 del presente Regolamento che reputa abilitati a partecipare alla gara i Formolari 3, A, B, B-1, C, D e 6, di cui all'articolo 12 del presente Regolamento. Questi formano la documentazione di bando che è firmata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

(2) Il Referente ha l'obbligo di consegnare la documentazione ad almeno tre Offerenti contemporaneamente, scelti a rotazione tra quelli iscritti all'Albo Fornitori di cui al successivo articolo 26 del presente Regolamento, indicando la scadenza (luogo, data e ora) del termine per la presentazione delle offerte.

(3) Qualora, a seguito della specifica situazione sul mercato risulta esserci un unico Offerente adeguato, la Stazione Appaltante non è tenuto ad agire ai sensi del secondo comma del presente articolo.

**Articolo 27**

*(Albo dei Fornitori di Fiducia della Stazione Appaltante)*

(1) La Stazione Appaltante redige l'Albo dei Fornitori di Fiducia (di seguito: Albo Fornitori) di beni e servizi (per singole tipologie), delle società edili e dei professionisti (privati e società) in campo edilizio (architetti e ingegneri), nel settore economico-finanziario e in quello giuridico che, in base alla propria esperienza, reputa adeguatamente abilitati a svolgere le relative funzioni e siano in possesso dei



requisiti di affidabilità, professionalità, serietà, efficienza, economicità e trasparenza, richiesti dalla Stazione Appaltante stesso.

(2) L'Albo Fornitori costituisce la base per l'individuazione delle Imprese e delle Ditte da invitare alle gare.

(3) L'Albo Fornitori è periodicamente aggiornato.

(4) Nei casi di gravi inadempienze, inaffidabilità e insolvenze delle Ditte e delle Imprese si procede alla sospensione o alla radiazione dall'Albo Fornitori.

(5) L'iscrizione all'Albo Fornitori, la sospensione o la radiazione dall'Albo, avviene su decisione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

(6) L'Albo Fornitori di cui al presente articolo costituisce parte integrante del presente Regolamento (Allegato – I).

#### **Articolo 47**

##### ***(Acquisizione ulteriore di merci, servizi o lavori edilizi presso il medesimo appaltatore)***

(1) Per l'acquisizione ulteriore di merci, per l'esecuzione di servizi o per la realizzazione di lavori edilizi presso lo stesso fornitore o esecutore, il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ed il Referente applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 33 al 37 del presente Regolamento. Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione con il fornitore o con l'esecutore originario. Per l'espletamento della relativa procedura il Referente utilizza la documentazione di bando dell'appalto di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

(2) Il Referente ha l'obbligo di predisporre la piattaforma di contrattazione, ovvero la strategia di contrattazione (FOR-8), che deve essere confermata dal Presidente della Giunta Esecutiva. Il Referente comunica la strategia di contrattazione all'Offerente unitamente all'invito a presentare l'offerta, che è parte integrante della documentazione di bando. Il Referente ha inoltre l'obbligo di redigere il verbale di contrattazione (FOR-9), nel quale annota gli accertamenti relativi alla trattativa, o i risultati della stessa. La contrattazione è svolta dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Offerente e al Direttore Amministrativo dell'Unione Italiana.

**Guida pratica  
alle procedure contrattuali  
per le azioni esterne dell'Unione europea**

In vigore dal 14.3.2013

## Table of Contents

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>2. NORME DI BASE .....</b>	<b>9</b>
2.1. Presentazione generale	9
2.2. Modalità di gestione	9
2.3. Criteri di ammissibilità e altri aspetti fondamentali	13
2.3.1. Regola della cittadinanza e dell'origine	13
2.3.2. Eccezioni alla regola della cittadinanza e dell'origine	16
2.3.3. Criteri di esclusione	17
2.3.4. Sanzioni contrattuali: sanzioni amministrative e pecuniarie	21
2.3.5. Visibilità	21
2.3.6. Altri punti essenziali	21
2.4. Procedure di aggiudicazione	24
2.4.1. Quale procedura applicare?	24
2.4.2. Procedura aperta	25
2.4.3. Procedura ristretta	25
2.4.4. Procedura negoziata concorrenziale	26
2.4.5. Contratti quadro	27
2.4.6. Sistema dinamico di acquisizione	27
2.4.7. Dialogo competitivo	27
2.4.8. Procedura negoziata/procedura in base a un'unica offerta	28
2.4.9. Procedure di gara eque e trasparenti	29
2.4.10. Preferenze (soltanto per il FES)	30
2.4.11. Criteri di selezione e di aggiudicazione	31
2.4.12. Procedura con "clausola sospensiva"	36
2.4.13. Annullamento di procedure d'appalto	37
2.4.14. Clausole deontologiche	38
2.4.15. Mezzi di ricorso	40
2.5. Entità dell'appalto	41
2.6. Capitolato d'oneri e specifiche tecniche	41
2.7. Norme procedurali sulla conciliazione e sull'arbitrato	43
2.8. La commissione valutatrice	43
2.8.1. Nomina e composizione	43
2.8.2. Imparzialità e riservatezza	44
2.8.3. Compiti dei membri della commissione valutatrice	45
2.8.4. Calendario	46
2.8.5. Periodo di validità delle offerte	47
2.9. Aggiudicazione dell'appalto (tranne che per gli appalti di servizi, si veda il capitolo 3)	47
2.9.1. Comunicazione all'aggiudicatario	47
2.9.2. Preparazione e firma del contratto	48
2.9.3. Pubblicità dell'aggiudicazione dell'appalto	49
2.10. Modifica del contratto	50

2.10.1. Principi generali	51
2.10.2. Preparazione di un addendum	53
<b>3. APPALTI DI SERVIZI .....</b>	<b>55</b>
3.1. Introduzione	55
3.1.1. Tipi di appalto di servizi	55
3.2. Procedure di aggiudicazione	58
3.2.1. Appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR	58
3.2.2. Appalti di valore inferiore a 300 000 EUR	58
3.2.3. Appalti di valore inferiore a 20 000 EUR	58
3.2.4. Procedure applicabili senza massimali	58
3.3. Procedura ristretta (per gli appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR)	60
3.3.1. Pubblicità	60
3.3.2. Compilazione dell'elenco ristretto	62
3.3.3. Redazione e contenuto della documentazione di gara	65
3.3.4. Criteri di aggiudicazione	66
3.3.5. Informazioni supplementari nel corso della procedura	66
3.3.6. Termine di presentazione delle offerte	67
3.3.7. Periodo di validità delle offerte	67
3.3.8. Presentazione delle offerte	67
3.3.9. La commissione valutatrice	68
3.3.10. Fasi della procedura di valutazione	68
3.3.11. Annullamento della procedura di gara	76
3.3.12. Aggiudicazione dell'appalto	76
3.3.13. Messa a disposizione e sostituzione di esperti	84
3.4. Procedure di aggiudicazione degli appalti di valore inferiore a 300 000 EUR	86
3.4.1. Contratti quadro	86
3.4.2. Procedura negoziata concorrenziale	89
3.5. Modifiche dei contratti di servizi	90
<b>4. APPALTI DI FORNITURE.....</b>	<b>91</b>
4.1. Introduzione	91
4.2. Procedure di aggiudicazione	91
4.2.1. Appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR	91
4.2.2. Appalti di valore compreso tra 100 000 e 300 000 EUR	91
4.2.3. Appalti di valore inferiore a 100 000 EUR	91
4.2.4. Appalti di valore inferiore o pari a 20 000 EUR	91
4.2.5. Procedure applicabili senza massimali	92
4.3. Procedura internazionale aperta per appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR	93
4.3.1. Pubblicità	94
4.3.2. Redazione e contenuto della documentazione di gara	95
4.3.3. Criteri di selezione e di aggiudicazione	97
4.3.4. Informazioni supplementari nel corso della procedura	99
4.3.5. Termine di presentazione delle offerte	99
4.3.6. Periodo di validità delle offerte	100

4.3.7. Presentazione delle offerte	100
4.3.8. La commissione valutatrice	100
4.3.9. Fasi della procedura di valutazione	100
4.3.10. Annullamento della procedura di gara	106
4.3.11. Aggiudicazione dell'appalto	107
4.4. Procedura aperta a livello locale, per appalti di valore compreso tra 100 000 EUR e 300 000 EUR	107
4.5. Procedura negoziata concorrenziale per appalti di valore inferiore a 100 000 EUR	108
4.6. Modifiche dei contratti di forniture	108
<b>5. APPALTI DI LAVORI.....</b>	<b>110</b>
5.1. Introduzione	110
5.2. Procedure di aggiudicazione	110
5.2.1. Appalti di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR	110
5.2.2. Appalti di valore compreso tra 300 000 EUR e 5 000 000 EUR	110
5.2.3. Appalti di valore inferiore a 300 000 EUR	110
5.2.4. Appalti di valore inferiore a 20 000 EUR	111
5.2.5. Procedure applicabili senza massimali	111
5.3. Procedura internazionale aperta (per appalti di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR)	112
5.3.1. Pubblicità	112
5.3.2. Redazione e contenuto della documentazione di gara	114
5.3.3. Criteri di selezione e di aggiudicazione	116
5.3.4. Informazioni supplementari nel corso della procedura	117
5.3.5. Termine di presentazione delle offerte	118
5.3.6. Periodo di validità delle offerte	118
5.3.7. Presentazione delle offerte	118
5.3.8. La commissione valutatrice	118
5.3.9. Fasi della procedura di valutazione	119
5.3.10. Annullamento della procedura di gara	123
5.3.11. Aggiudicazione dell'appalto	124
5.4. Procedura ristretta (per appalti di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR)	124
5.4.1. Pubblicità	124
5.4.2. Compilazione dell'elenco ristretto	126
5.5. Procedura aperta a livello locale (per appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR e inferiore a 5 000 000 EUR)	129
5.6. Procedura negoziata concorrenziale	130
5.7. Modifiche dei contratti di lavori	130
<b>6. SOVVENZIONI.....</b>	<b>132</b>
6.1. Norme di base relative alle convenzioni di sovvenzione	132
6.1.1. Definizione	132
6.2. Forme di sovvenzioni	134
6.2.1. Opzioni semplificate in materia di costi	135
6.3. Presentazione generale	136

6.3.1. Modalità di gestione	136
6.3.2. Strumenti di gestione	137
6.3.3. Criteri di ammissibilità	138
6.3.4. Programmazione	139
6.3.5. Trasparenza	140
6.3.6. Parità di trattamento	140
6.3.7. Non cumulabilità	140
6.3.8. Non retroattività	140
6.3.9. Cofinanziamento	141
6.3.10. Regola sul divieto del fine di lucro	142
6.3.11. Altri punti essenziali	143
6.4. Procedure di attribuzione	143
6.4.1. Invito a presentare proposte	143
6.4.2. Sovvenzioni concesse senza invito a presentare proposte ("attribuzione diretta")	144
6.5. Invito a presentare proposte	146
6.5.1. Pubblicità	146
6.5.2. Redazione e contenuto delle Istruzioni per i richiedenti	146
6.5.3. Criteri di ammissibilità e valutazione (selezione e attribuzione)	147
6.5.4. Informazioni supplementari prima del termine ultimo per la presentazione di proposte	148
6.5.5. Termine ultimo per la presentazione delle proposte	149
6.5.6. Presentazione delle proposte	149
6.5.7. La commissione valutatrice	150
6.5.8. Fasi della procedura di valutazione	153
6.5.9. Annullamento della procedura d'invito a presentare proposte	158
6.5.10. Attribuzione delle sovvenzioni	159
6.5.11. Caratteristiche della convenzione normalizzata di sovvenzione	161
6.6. Sovvenzioni di valore modesto	162
6.7. Invito a presentare proposte a procedura ristretta	163
6.8. Modifiche delle convenzioni di sovvenzione	163
6.8.1. Principi generali	163
6.8.2. Preparazione di un addendum	164
6.9. Aggiudicazione di appalti e sostegno finanziario a terzi da parte di beneficiari di sovvenzioni	164
6.10. Sovvenzioni ad organizzazioni internazionali e ad organismi nazionali	164
6.10.1. Sovvenzioni a favore di organizzazioni internazionali	164
6.10.2. Sovvenzioni a favore di organismi nazionali	166
<b>7. TESTI GIURIDICI.....</b>	<b>167</b>
7.1. Quadro giuridico per le procedure di appalto	167
7.1.1. Programmi finanziati dal bilancio	167
7.1.2. Programmi finanziati dal FES	168
7.2. Quadro giuridico per le procedure di attribuzione di sovvenzioni	168
7.2.1. Programmi finanziati dal bilancio	168
7.2.2. Programmi finanziati dal FES	169

**8. ELENCO DEGLI ALLEGATI..... 170**

offerte e offre una base per i negoziati in caso di modifica del contratto.

⇒ I contratti con compenso forfettario generano minor microgestione e minori verifiche dei fogli di presenza e delle spese accessorie, liberando in tal modo tempo per lavorare sugli aspetti operativi e settoriali.

## **3.2. Procedure di aggiudicazione**

### **3.2.1. Appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR**

#### **3.2.1.1. Procedura ristretta**

Per tutti gli appalti di servizi di valore pari o superiore a 300 000 EUR si deve organizzare una gara a procedura ristretta, previa pubblicazione a livello internazionale di un avviso di preinformazione e di un bando di gara (vedere il punto 3.3.1).

### **3.2.2. Appalti di valore inferiore a 300 000 EUR**

Gli appalti di valore inferiore a 300 000 EUR possono essere aggiudicati mediante la conclusione di un contratto quadro (vedere il punto 3.4.1) oppure mediante la procedura concorrenziale negoziata (vedere punto 3.4.2) con almeno tre candidati.

### **3.2.3. Appalti di valore inferiore a 20 000 EUR**

Per gli appalti di servizi di valore pari o inferiore a 20 000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare l'appalto sulla base di un'offerta unica.

Per servizi di valore pari o inferiore a 2 500 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può semplicemente effettuare pagamenti sulla base delle relative fatture, senza la preventiva accettazione di un'offerta.

### **3.2.4. Procedure applicabili senza massimali**

#### **3.2.4.1. Procedura negoziata**

**GESTIONE CENTRALIZZATA DIRETTA,**

**GESTIONE DECENTRATA CON CONTROLLI EX ANTE**

Per la procedura negoziata è richiesta la previa approvazione della Commissione europea.

**GESTIONE DECENTRATA CON CONTROLLI EX POST**

Il ricorso alla procedura negoziata non richiede la previa approvazione della Commissione europea.





## Logo AVCP

- I [Accessibilitc](#) |
- I [Contatti](#) |
- I [Mappa del sitc](#) |
- I [Dove Siamc](#) |
- I [Privacy](#) |
- I [English](#) |



- I [Autoritc](#)
- I [Servizi](#)
- I [Attivitc dell'Autoritc](#)
- I [Comunicazionc](#)
- I [FAQ](#)

[Home](#) » [FAQ](#) Acquisizione in economi:

- I [FAQ AVCpas](#)
- I [FAQ AUSA](#)
- I [Contributi in sede di gar](#)
- I [Obblighi informativi verso lœAutor](#)
- I [Tracciabilitc dei flussi finanzia](#)
- I [Acquisizione in economi](#)
- I [Controlli sul possesso dei requisiti](#)
- I [Decreto o determina a contrarr](#)
- I [Documento unico regolaritc contributiva - DUR](#)
- I [Requisiti speciali per appalti di servizi e fornitu](#)
- I [Verifica congruitc offert](#)
- I [Istruttoria pareri di "precontenziosc](#)

## Acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi

(Aggiornato allœ11 aprile 2012)

### D1. Come possono essere effettuate le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori?

Le acquisizioni in economia possono essere effettuate median

- a) amministrazione diretta
- b) cottimo fiduciario

**D2. La stazione appaltante D tenuta a motivare il ricorso a questo tipo di procedure?**

Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione Avcp n. 4/2009). Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni

**D3. Quali requisiti deve possedere il soggetto affidatario delle acquisizioni in economia?**

L'affidatario delle acquisizioni in economia deve possedere gli stessi requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara (articolo 125 comma 12 del decreto legislativo n. 163/06)

**D4. In quali ipotesi D previsto il ricorso ai lavori in economia?**

I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante nell'ambito delle seguenti categorie generali (articolo 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006):

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti, quando ricorre un evento imprevedibile e non sia possibile realizzarle con gli ordinari sistemi di affidamento
- b) manutenzione di opere o di impianti
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'ineffettivo esperimento delle procedure di gara
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità e urgenza di completare i lavori

**D5. In quali ipotesi D previsto il ricorso alle acquisizioni di beni e servizi in economia ?**

Il ricorso alle acquisizioni in economia D previsto nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non è possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo
- c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nel corso dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria
- d) urgenza, nell'ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale
- e) l'acquisizione in economia di beni e servizi D ammessa inoltre in relazione all'oggetto e al limite di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimenti di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze

**D6. Qual è la funzione pratica degli affidamenti in economia?**

La ragione concreta dell'istituto consiste nell'assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse

**D7. Nei lavori in economia per quali importi D prevista l'amministrazione diretta?**

Nel caso di lavori in economia (articolo 125 comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006) l'amministrazione diretta D prevista per importi non superiori ad euro 50.000

**D8. Nei servizi e nelle forniture in economia per quali importi D prevista l'amministrazione diretta?**

Non è espressamente fissato un importo per l'amministrazione diretta nei servizi e nelle forniture a differenza del limite di 50.000 euro fissato per i lavori

**D9. Nei lavori in economia per quali importi D previsto il cottimo fiduciario?**

Nei lavori in economia il cottimo fiduciario D previsto per importi fino ad un massimo di 200.000, iva esclusa (comma 8, articolo 125, del Decreto legislativo n. 163/2006)

**D10. Nei servizi e nelle forniture in economia per quali importi D attualmente previsto il cottimo fiduciario?**

Nei servizi e nelle forniture il cottimo fiduciario D ammesso entro i limiti previsti dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006, ovverosia: 1) per importi inferiori a 130.000 e per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006; 2) per importi inferiori a 200.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lett. b) del medesimo decreto n. 163/2006

**D11. In che cosa consiste l'amministrazione diretta?**

L'articolo 125, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto occasionalmente, sotto la direzione del responsabile del procedimento

Pertanto, la stazione appaltante, nel caso dell'amministrazione diretta, non ricorre ad un imprenditore esterno, ma provvede direttamente all'acquisizione, anche con mezzi e personale proprio

In particolare, ai sensi dell'articolo 125 comma 3 del Decreto legislativo n. 163/2006, nell'amministrazione diretta, le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati e con personale proprio della stazione appaltante

**D12. In cosa consiste il cottimo fiduciario?**

L'articolo 125, comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce *"Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi"*.

Sulla base di tale procedura viene stipulato un contratto tra la stazione appaltante ed un operatore economico qualificato, avente ad oggetto i lavori, servizi e forniture, previamente individuati dall'amministrazione nel proprio provvedimento generale di disciplina dell'attività contrattuale. Il cottimo fiduciario D dunque una procedura negoziata di acquisto in economia di lavori o servizi di entità economica non elevata, ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento e previa individuazione da parte della stazione appaltante dei lavori o servizi acquisibili in economia

**D13. Che differenza sussiste tra i lavori in economia e i lavori in economia contemplati all'interno di un contratto di appalto?**

Sono due fattispecie del tutto diverse. I lavori in economia di cui all'articolo 125 del Codice dei contratti costituiscono un sistema autonomo di affidamento sostanzialmente assimilabile alla procedura negoziata. I lavori in economia contemplati all'interno di un contratto di appalto invece, non hanno una propria autonomia, ma riguardano una o più lavorazioni all'interno del contratto di appalto. Tali lavorazioni sono previste dagli articoli 153, 161, 162 e 166 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 5 comma 2 del capitolato generale di cui al DM n. 145/2000

**D14. Che differenza sussiste tra il cottimo fiduciario e il cottimo previsto dall'articolo 118, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006.**

Sono due fattispecie del tutto diverse. La prima D un sistema autonomo di affidamento assimilabile alla procedura negoziata. Il cottimo contemplato nell'art. 118 comma 8 del Codice dei contratti invece, trova ora una sua definizione nel nuovo regolamento recentemente approvato con D.F. n. 207/2010, che all'articolo 170 comma 6 stabilisce: *O il cottimo di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore all'importo della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore"*

**D15. Che cosa deve indicare l'atto di cottimo per lavori? (articolo 144, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 554/99; articolo 173 del D.P.R. n. 207/2010)**

L'atto di cottimo per lavori deve indicare

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a conto
- c) le condizioni di esecuzione
- d) il termine di ultimazione dei lavori
- e) le modalità di pagamento
- f) le penali in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista
- g) le garanzie dell'esecutore

**D16. Che cosa deve indicare l'atto di cottimo per servizi e forniture? (articolo 334, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010)**

Per servizi e forniture, l'atto di cottimo contiene le medesime indicazioni e prescrizioni previste per i lavori (vedi D13)

A partire dall'8 giugno 2011, la normativa (articolo 334 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010) si riferisce al contenuto della lettera di invito

La lettera di invito dovrà indicare

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto
- c) il termine di presentazione delle offerte
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali penali;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti

**D17. Quale forma riveste il contratto affidato mediante cottimo fiduciario negli appalti di lavori, servizi e forniture?**

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario può essere stipulato attraverso scrittura privata che può anche consistere in uno scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi

In generale, per la forma del contratto di cottimo si osserva la disposizione dell'articolo 13, comma 13, del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2006

**D18. Nel caso di cottimo fiduciario, a quali regole e criteri deve ispirarsi la procedura di affidamento?**

La procedura di affidamento del cottimo è una procedura negoziata e come tale debbono rispettare i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, o in seguito alla consultazione di appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante e disciplinati dall'articolo 13, comma 11, del Codice di cui al decreto legislativo n. 163/2006, rispettivamente, al comma 8, per i lavori, e al comma 11 per l'acquisizione di servizi e forniture

**D19. Nel caso di cottimo fiduciario per l'acquisizione di lavori, quali forme di pubblicità devono essere osservate dalla stazione appaltante dopo l'affidamento?**

Dopo l'affidamento la stazione appaltante provvede

- 1) comunicare l'avvenuto affidamento all'Osservatorio dell'Aut
- 2) pubblicare un avviso di post-informazione sul profilo del committente (a partire dall'8 giugno 2011, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010)

**D20. Quali sono le forme di pubblicità e comunicazione da osservare per le procedure di acquisto in economia di servizi e forniture?**

Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono soggette agli obblighi di pubblicità normalmente previsti per gli affidamenti sotto soglia, fermo restando che l'attività amministrativa deve comunque essere improntata al rispetto dei principi della massima trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione

Nel caso di cottimo fiduciario, l'esito della procedura D soggetto ad avviso di post-informazione deve essere pubblicato sul profilo del committente (a partire dall'8 giugno 2011)

**D21. Nel caso di acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza, in che modo tale circostanza deve essere attestata dalla stazione appaltante? (articoli 146 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999; articoli 175 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010)**

L'acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di urgenza

Tale verbale deve essere compilato dal RUP o da un tecnico all'uopo incaricato e, unitamente ad una perizia estimativa, trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori

**D22. Se le circostanze di somma urgenza non consentano alcun ulteriore indugio, quali sono gli adempimenti da porre in essere? (articolo 176 del nuovo Regolamento)**

Il RUP e/o il tecnico che si reca per primo sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità

**D23. Come si affidano i lavori di somma urgenza? (art. 147 del D.P.R. n. 554/99; articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)**

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, R.U.P., o dal tecnico che si reca per primo sul luogo, oppure incaricato dal R.U.P.

**D24. Nei lavori di somma urgenza come viene definito il prezzo delle prestazioni richieste? (articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)**

Il prezzo delle prestazioni richieste è definito consensualmente con l'appaltatore

In difetto di preventivo accordo, il R.U.P. ingiunge l'esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dalla stazione appaltante, ferma restando la facoltà dell'appaltatore di formulare riserve

In questi casi, il RUP o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei Lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, insieme al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

**D25. Che cosa accade se i lavori iniziati per motivi di somma urgenza non vengono approvati dalla stazione appaltante? (art. 176 del D.P.R. n. 207/2010).**

Occorre comunque procedere alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera e dei lavori effettivamente realizzati

**D26. Nelle procedure in economia la stazione appaltante può stabilire regole procedurali più stringenti?**

La stazione appaltante ha la possibilità di fissare regole procedurali più stringenti, a fronte di una disciplina normativa che lascia maggiori margini di discrezionalità, pur nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti (Parere Avcp n. 94/200)

**D27. La stazione appaltante è obbligata a istituire gli elenchi di Operatori economici?**

L'istituzione e gestione di elenchi, di cui agli articoli 123, comma 1, e 125, comma 8, del Decreto legislativo n. 163/2006, non è obbligatoria, bensì riconosciuta come opzione alla stazione appaltante al fine di agevolare l'operato della stessa. La stazione appaltante, infatti, in tal modo può più facilmente e celermente individuare i contraenti idonei, evitando le prescritte pubblicazioni di mercato, da disporre di volta in volta per gli specifici appalti ed i conseguenti relativi oneri (Deliberazione Avcp n. 141/2007)

**D28. La stazione appaltante può far gravare i costi per la tenuta degli elenchi agli stessi operatori economici?**

Trattandosi di una facoltà riconosciuta dalla normativa alle stazioni appaltanti per semplificarne le loro attività, è incongruo, nonché contrario all'esigenza della stazione appaltante di favorire la massima partecipazione, far gravare sugli operatori economici i costi della istituzione e tenuta degli elenchi ufficiali (Deliberazione Avcp n. 141/2007)

**D29. La stazione appaltante può riservare l'iscrizione agli elenchi di operatori economici alle imprese localizzate sul territorio?**

Non è conforme ai principi di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 163/2006 la stesura di un regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che preveda quale requisito di iscrizione nell'elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi, quello di avere la sede operativa localizzata in una determinata area geografica (Deliberazione n. 43/2008)

**D30. Gli Elenchi di operatori di cui al comma 11 dell'articolo 125 del Codice dei contratti sono distinti dagli Elenchi ufficiali di cui all'articolo 45 del Codice stesso e qual è la differenza?**

Gli Elenchi di operatori economici di cui all'articolo 45 del Decreto legislativo n. 163/2006 sono distinti dagli altri eventuali elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti per la diversa finalità dell'affidamento in economia di servizi e forniture come previsto dall'articolo 125 comma 11 del medesimo decreto n. 163/2006 ([Comunicato del Presidente di Avcp del 15 settembre 2010](#)).

**D31. Gli affidamenti in economia effettuati con il sistema dell'amministrazione diretta costituiscono affidamenti in house?**

Gli affidamenti in economia effettuati con il sistema dell'amministrazione diretta costituiscono affidamenti in house, trattandosi di attività produttiva sottratta al mercato (Deliberazione Avcp n. 22/2008)

**D32. In quali casi è possibile l'affidamento diretto del contratto?**

L'affidamento diretto del contratto è consentito

a) nel caso di lavori inferiori a 40.000 euro (articolo 125, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006)

b) nel caso di servizi e forniture inferiori a 40.000 euro (articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006)

Tuttavia, anche entro tali importi, la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi di par condicio, non discriminazione, par condicio e con il supporto di adeguata motivazione

**D33. Nel caso di affidamento diretto, vi è obbligo di motivazione?**

Sì. Sussiste l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto con concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.

**D34. Per servizi o forniture di importo non superiore a 40.000 euro D possibile l'affidamento diretto?**

L'articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 consente l'affidamento diretto di servizi e forniture entro un importo inferiore a 40.000 euro (si veda l'ultimo periodo del comma dell'articolo 125 modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera m-bis) della legge n. 106 del 2001.

**D35. Qual è il ruolo del responsabile del procedimento nelle procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture?**

L'articolo 125, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento. Al responsabile del procedimento possono essere anticipati fondi da parte della stazione appaltante, attraverso mandati intestati al RUP, con obbligo di rendiconto finale. (articolo 125, comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006)

**D36. I lavori in economia possono formare oggetto di previsione programmatica?**

Sì. I lavori in economia di importo superiore a 100.000 euro vanno inseriti nel programma lavori pubblici, mediante previsione, anche sommaria, e in particolare vanno indicati nel conto annuale dei lavori da farsi.

**D37. I servizi e le forniture in economia possono essere oggetto di previsione programmatica?**

Sì, i servizi e le forniture acquisibili in economia possono formare oggetto di una previsione anche sommaria, mediante l'inserimento nel programma annuale (articolo 271 del D.P.R. n. 207/2010)

**D38. Nei lavori in economia quale soggetto dispone la spesa?**

L'autorizzazione è disposta dal responsabile del procedimento, nell'ambito delle risorse a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel progetto. Per lo stanziamento di fondi non previsti, invece, il responsabile del procedimento presenta una richiesta suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, attingendo ai fondi accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie derivanti da ribasso d'asta, se sia consentito.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

**D39. In virtù della previsione contenuta nel comma 14 dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione appaltante è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza?**

La stazione appaltante non è tenuta ad applicare pedissequamente la disciplina prevista dal Codice, ma quella speciale in tema di acquisizione in economia e quella espressamente fissata nella lettera di invito e negli altri atti di gara. Tuttavia, in tema di verifica dell'offerta, la stazione appaltante è tenuta a valutare che il costo della sicurezza sia adeguato come chiarito in generale con parere Avcp n. 149/2001.

**D40. È possibile l'affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici?**

Tale affidamento non è conforme al disposto dell'articolo 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, anche se avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (Deliberazione Avcp n. 1/2001).

**D41. È possibile l'affidamento diretto di incarichi di progettazione e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo non superiore a 40.000 euro?**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, è consentito l'affidamento diretto di incarichi di progettazione inferiori a 40.000 euro e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

generale (Parere Avcp sulla normativa del 16 novembre 2011), previa espressa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economi condizione che tale riconduzione avvenga ragionevolmente nel rispetto degli ambiti applicati delineati dal comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 125 del Codice (si veda anche la determinazione Avcp n. 5/2010)

**D42. Con quali modalità si procede all'affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro?**

L'affidamento di tali incarichi deve avvenire in base all'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, ossia mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, o invito di almeno cinque soggetti idonei, selezionati dall'eventuale elenco fornito dall'amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito avviso, ovvero attraverso adeguati indagini di mercato, il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e divieto di cumulo degli incarichi (Determinazione Avcp n. 1/2006, conf. Deliberazione n. 35/2009; si veda anche in generale la determinazione Avcp n. 5/2010)

**D43. Con quali modalità si procede all'affidamento di incarichi di progettazione di importo superiore a 100.000 euro?**

L'affidamento di tali incarichi deve avvenire secondo le disposizioni della parte II, titolo I e titolo II e parte III del Codice (articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006). In generale, si veda la determinazione Avcp n. 5/2010

I Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 9716352058

Contact Center: 80089693







**UNIONE ITALIANA**  
Talijanska unija - Italijanska Unija  
Via – Ulica – Uljarska 1/IV  
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)  
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876  
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr  
www.unione-italiana.hr  
ID Skype: unione.italiana.fiume  
**GIUNTA ESECUTIVA**

Sig. Amm. 013-04/2013-15/14  
N° Pr. 2170-67-02-13-5

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del *“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”*, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua XLIII Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 30 agosto 2013, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

**CONCLUSIONE**  
**30 agosto 2013, N° 466,**  
***“Approvazione delle Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni”***

1. Si approva la Proposta di *“Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni”* e la Proposta di relativa Delibera (in allegato), che sono parte integrante della presente Conclusione.
2. La Proposta di *“Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni”*, unitamente alla relativa Delibera, sono trasmessi all'Assemblea dell'Unione Italiana al fine del loro inserimento all'Ordine del Giorno. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione Italiana [www.unione-italiana.hr](http://www.unione-italiana.hr).

Il Presidente  
Maurizio Tremul

Fiume, 30 agosto 2013

Recapitare:

- Al Presidente dell'Unione Italiana, On. Furio Radin
- Al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, dott.ssa Floriana Bassanese Radin
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell'UI
- Al Segretario generale dell'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta esecutiva dell'UI, dott.ssa Christiana Babić
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

## MOTIVAZIONE

L'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua I Sessione ordinaria, addì 20 luglio 2010, in Dignano, ha approvato la Delibera N° 10, recante “*Approvazione delle Nuove Modifiche al Regolamento sulle licitazioni*”.

Il 14 marzo 2013 è entrato in vigore il nuovo PRAG (Practical Guide to contract procedures for European Union external actions - Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'Unione europea) che regola le procedure di licitazione nell'Unione Europea e stabilisce nuovi più elevati importi massimi per la trattativa privata (fino a 20.000,00 €, IVA esclusa, per appalti di servizi, forniture e lavori).

La normativa italiana (decreto legislativo N° 163/2006 e successive modifiche e il relativo regolamento, approvato con D.P.R. 5/10/2010, N° 207), stabilisce invece l'importo di 40.000,00 €, IVA esclusa, per la trattativa privata per appalti di servizi, forniture e lavori.

Tenuto conto di quanto sopra, anche nell'intento di semplificare le procedure di licitazione sin dall'avvio della gara, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.